

Nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 8 agosto 2020, è stato pubblicato il DPCM 7 agosto 2020 avente per oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Le disposizioni previste dal decreto si applicano dal 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dal decreto stesso.

Riportiamo in sintesi tutte le misure di interesse generale e quelle particolari previste per le attività sportive, ricreative e culturali.

- Obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con l'eccezione dei bambini con età inferiore ai 6 anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine);
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- entrambe le suddette disposizioni sono derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- i minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, possono accedere ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto;
- i bambini e i ragazzi possono accedere a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e abbiano adottato i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (la Toscana lo ha fatto con propria ordinanza)
- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport e quelle eventualmente emanate dalle Regioni
- a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200

spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Inoltre, con il DPCM si approva anche l'ultima versione delle linee guida elaborate dalla Conferenza Stato – Regioni per una serie di attività (palestre, piscine, circoli ricreativi etc), che potete consultare in altra parte del nostro sito.